



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 148 DEL 30/09/2021

TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO RG 130/2021:
ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSTA RICEVUTA DALLA CONTROPARTE
CON NOTA PROT 38042 DEL 23/09/2021

L'anno duemilaventuno , il giorno trenta , del mese di Ottobre , alle ore 15:10, la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020 , con la presenza dei Signori:

| Pos. | Cognome Nome | Carica | Pres. |
|------|---------------------------|--------------|-------|
| 1 | GENNARI MARIANO | Sindaco | P |
| 2 | OLIVIERI NICOLETTA | Vice Sindaco | P |
| 3 | BATTISTEL FAUSTO ANTONINO | Assessore | P |
| 4 | FILIPPINI LUCIO | Assessore | A |
| 5 | STOPPIONI MARIA LUISA | Assessore | P |
| 6 | CERRI DANIELE | Assessore | P |

Totale presenti n. 5

Partecipa alla Seduta, dalla sede municipale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 177 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta in data 28/09/2021 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 29/09/2021 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 04 Dott VOLPINI ANDREA / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 30/09/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 177

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 177 del 28/09/2021

**TRIBUNALE DI RIMINI IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO RG
130/2021: ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO A PROPOSTA RICEVUTA
DALLA CONTROPARTE CON NOTA PROT 38042 DEL 23/09/2021**

Assessore competente: GENNARI MARIANO

Settore proponente: SETTORE 04

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- con atto assunto al Prot. 34768 del 05/11/2020, il Sig. Omissis. per il tramite del proprio legale, ha avviato la procedura di mediazione ex dl 28/2010 al fine di negoziare un accordo finalizzato al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento avanti al Tribunale di Rimini iscritto alla RGNR 7291/2011

- con Determinazione Dirigenziale n. 897/2020, e' stato affidato l'incarico di assistenza legale relativo alla procedura di mediazione di cui sopra all'Avv. A. Aluigi con sede in Rimini in Via Finali 1;

- la procedura di mediazione si e' conclusa con il verbale di mancato accordo, relativo alla procedura di

mediazione di cui sopra, trasmessoci con prot. 42162/2020 dall'Avv. A. Aluigi;

- con prot. 9851/2021, l'Avv. L. Biagini, per conto del suo assistito sig. omissis, ha notificato il Ricorso ex art. 414 C.P.C. R.G. 130/2021 promosso innanzi al Tribunale di Rimini Sez. Lavoro, e la relativa fissazione dell'udienza al 25.05.2021;

- con delibera della Giunta comunale nr. 61 del 29/04/2021 veniva affidato l'incarico di Patrocinio legale relativo al procedimento giudiziario di cui sopra all'avv. Antonio Aluigi:

VISTO verbale di udienza dal quale si evince che: *“La parte ricorrente si riporta al ricorso e ai fini conciliativi e senza nulla riconoscere, propone di definire la presente controversia con il rimborso dei 2\3 delle spese sostenute per la difesa in giudizio pari a € 30.000,00.*

L'avvocato ALUIGI ANTONIO prende atto della proposta che si impegna a trasmettere al Comune di Cattolica tuttavia fin d'ora serve ribadire che la posizione dell' omissis non è sovrapponibile con quella della dipendente omissis che aveva concordato preventivamente l'importo delle spese e che in sede transattiva ha ulteriormente ridotto di un 20% la richiesta. Infine, si osserva che il ricorrente ha ottenuto l'assoluzione piena per uno solo dei tre reati contestati. Chiede un rinvio della causa “

VISTO la comunicazione prot. n. 38042/2021 del 23/09/2021 depositata agli atti d'ufficio trasmessa dal legale patrocinatore;

RIBADITO che:

- non ricorrevano i seguenti presupposti per la copertura delle spese legali chieste dal ricorrente: a) imputabilità degli atti e dei fatti commessi dal dipendente direttamente all'amministrazione se connessi all'espletamento di compiti d'ufficio del dipendente; b) assenza di conflitto di interessi con l'Amministrazione c) assoluzione nel merito del dipendente, mentre l'estinzione del reato per prescrizione non era assimilabile ad assoluzione nel merito.

- il rimborso delle spese non opera nel caso in cui il proscioglimento sia ottenuto con formule processuali, ad esempio, derivi dall'estinzione del reato, per prescrizione, o per ragioni processuali, come la mancanza delle condizioni di procedibilità dell'azione e, invece, non sia dipeso dall'assenza di responsabilità.

- la liquidazione delle spese legali sostenute da un dipendente è legittima solo in caso di assoluzione nel merito, configurandosi invece un'indebita erogazione in presenza di mera estinzione del giudizio per prescrizione del reato o per esimente.

- quanto sopra è coerente con la ratio della normativa vigente, che vuole escludere ogni automatismo nell'accollo delle spese legali in capo all'Ente e valorizzare, per converso, la valutazione dell'Amministrazione persino nella scelta fiduciaria del legale, proprio perché gli interessi in gioco da tutelare non sono esclusivi del dipendente, ma coinvolgono anche l'Ente di appartenenza;

- non può essere riconosciuto il rimborso delle spese legali in quanto non vi è stata l'assoluzione piena per tutti i reati, ma solo per uno mentre per un reato vi è stata “l'estinzione per prescrizione” e quindi, manca il requisito della verifica dell'assenza del dolo e della colpa,

- non vi è stato coinvolgimento iniziale dell'Ente nella scelta del difensore, recepito in Delibera di Giunta, con predeterminazione dei criteri tariffari di calcolo del compenso, che non avrebbe mai portato agli importi richiesti dalla controparte e permane il conflitto di interessi sull'imputazione di

reato poi prescritto;

- quanto al reato di cui al capo di imputazione lett. H, nella sua qualità di responsabile dell'Ufficio, di omessa segnalazione di abusi edilizi (l'assoluzione è avvenuta per sussistenza dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. e non con formula piena;
- il dipendente non doveva limitarsi a dare scarico del sinistro per l'eventuale copertura assicurativa del mero eventuale risarcimento del danno, prevista dall'art. 7 del CCNL 27.02.1997, ma poteva e doveva attivarsi per ottenere preventivo accordo, nient'affatto impossibile, sul nome del legale e sulle sue competenze e il successivo recepimento in delibera di Giunta;

CONSIDERATO che il caso della dipendente omissis, non dirigente, con minor numero di imputazioni, e che si era limitata ad istruire la pratica sulla base delle normative e che aveva seguito l'iter preventivo previsto per concordare legale, nomina e compenso (v. doc. 25 controparte) in conformità a deliberazione di G.C. n. 113 del 07.08.2013, assolta perché il fatto non costituiva reato, cui è stato accordato parziale rimborso per tale ipotesi di reato, attività in connessione ai compiti di ufficio di istruttore e in assenza di conflitto di interessi, non avendo rilasciato alcun titolo edilizio, è diverso e non sovrapponibile e non può fondare l'accoglimento della domanda del ricorrente Dirigente responsabile, che ha consentito l'abuso e che non ha neppure cercato di concordare il nominativo del legale e il relativo compenso, con il Comune, per cui lo stesso non può pretendere oggi di avere il compenso preteso dal professionista per tutte le fattispecie difese, con esiti oltretutto diversi, come suddetto.

RITENUTO per quanto sopra esposto di respingere la proposta avanzata dal ricorrente di definire la p controversia con il rimborso dei $2\frac{2}{3}$ delle spese sostenute per la difesa in giudizio pari a € 30.000,00;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

P R O P O N E

- 1) per le motivazioni esposte in narrativa, di respingere la proposta avanzata dal ricorrente di definire la controversia con il rimborso dei $2\frac{2}{3}$ delle spese sostenute per la difesa in giudizio pari a € 30.000,00 avanzata dalla controparte nella udienza del 21/09/2021 del procedimento avanti al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del lavoro iscritto al R.G. n.130/2021;
- 2) di trasmettere tale atto al legale patrocinatore per gli adempimenti conseguenti;
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
MARIANO GENNARI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)